

Chiarimenti in materia di segnalazioni aggregate antiriciclaggio

Comunicato per gli intermediari finanziari tenuti all'invio mensile dei dati aggregati di cui alla Circolare UIC del 20/10/2000 pubblicata su G. U. del 11/11/2000 n° 264

Considerato che i dati di cui trattasi, pervenuti all'ufficio negli ultimi mesi, rivelano difformità di comportamento da parte degli intermediari relativamente all'esposizione dei valori nei campi "sommatoria importo" e "sommatoria "di cui contanti"", si ritiene opportuno precisare che detti valori devono essere da tutti gli intermediari indicati in unità di euro. In particolare nei campi citati andranno riportati i valori che si ottengono per troncamento (all'unità di euro) degli importi risultanti dall'operazione di aggregazione (in sostanza i decimali non vanno mai indicati).

Detti valori, come da regole generali (rif. tracciato record), vanno allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra.

Rimane fermo quanto disposto dal decreto ministeriale 26 Agosto 1998 per le regole di registrazione nell'archivio unico informatico degli importi dell'operazione negli attributi B14 e B15.

Gli intermediari finanziari che avessero inviato dati aggregati espressi in euro nei quali figurino anche le cifre decimali, sono pregati di inoltrare invii sostitutivi attenendosi alle regole di cui sopra.